

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 1 di 12
---	---	--

PARMAINFANZIA S.P.A.

Sede Legale in Parma (PR), Strada Budellungo n. 45/A

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale D

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

ai sensi del art. 25-septies ex del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
 sulla "Responsabilità Amministrativa delle Imprese"

Il presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (di seguito il "Modello") di Parmainfanzia S.p.A. (di seguito la "Società" o "Parmainfanzia") è stato redatto in attuazione dei dettami di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231 del 2001 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto").

Esso è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Marzo 2021 ed aggiornato in data 27/03/2024 e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito) da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo e dell'Organismo di Vigilanza.

Il "Modello" rappresenta il riferimento gestionale diretto, atto a costituire lo strumento predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal Decreto, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata dalla Società.

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 2 di 12
---	---	--

INDICE:

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI	3
2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	5
3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	5
4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
5. PROTOCOLLI SPECIFICI	6
6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12

1. LA TIPOLOGIA DEI DELITTI TRATTATI

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli sopra menzionati:

- Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:
 - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - lesioni personali colpose (art. 590c.p.);

L'art. 25-septies ex D. Lgs. 231/2001 cita quanto segue:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una rata non superiore a sei mesi.

L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a).

L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con riferimento alle nozioni di "interesse" e di "vantaggio", in considerazione della natura colposa dei reati in oggetto, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che tali requisiti debbano essere collegati non direttamente a tali reati ed all'evento che può realizzarsi (morte o lesioni), bensì alla condotta di violazione delle norme cautelari antinfortunistiche che ha causato il reato colposo; la società potrà quindi rispondere ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dei reati consequenti alla violazione di norme antinfortunistiche, poste in essere al fine di far risparmiare all'ente determinate spese, ovvero di rendere lo stesso più competitivo sul mercato in assenza di rilevanti costi.

Pur se gli artt. 589 e 590 c.p. individuano quale soggetto attivo "chiunque", occorre ricordare che in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il D. Lgs. 81/2008 individua dettagliatamente i soggetti destinatari degli adempimenti.

Nello specifico, le principali figure che vengono in considerazione sono:

- **datore di lavoro**: "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- **dirigente**: "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa" (art. 2 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008);
- **preposto**: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);
- **lavoratore**: "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari" (art. 2 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008);
- **medico competente**: il medico in possesso di determinati titoli e requisiti professionali individuati dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria (art. 2 co. 1 lett. h) del D. Lgs. 81/2008);
- **progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori**: soggetti tenuti al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 22, 23 e 24 del D. Lgs. 81/2008.

Con specifico riferimento all'ambito di operatività di cui al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei o mobili) e di cui al D. Lgs. 163/2006 ed al DPR 207/2010 (regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163, recante "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/118/CE") vanno altresì individuate le seguenti figure:

- **committente**: "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto" (art. 89 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008);
- **responsabile dei lavori/responsabile del procedimento**: "soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento" (art. 89 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008);
- **coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell'opera**: "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91" (art. 89 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008);
- **coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera**: "soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice" (art. 89 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008);

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 5 di 12
---	---	--

- impresa affidataria: "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese sub appaltatrici o di lavoratori autonomi" (art. 89 co. 1 lett. i) del D. Lgs. 81/2008);
- impresa esecutrice: "impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali" (art. 89 co. 1 lett i-bis) del D. Lgs. 81/2008);
- lavoratore autonomo: "persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione" (art. 89 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008).

2. AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le macro aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- tutte le aree.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di ParmalInfanzia, nonché da Collaboratori esterni e Partner (di seguito: "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro.

Nello specifico, la presente Parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'O.d.V. e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo decisionale della Società che definisce le strategie Aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, nell'organigramma, il quadro dei compiti e delle responsabilità per quanto riguarda le attività di prevenzione e sicurezza e la gestione della Società.

Il Presidente attribuisce formalmente le responsabilità per le attività inerenti la sicurezza, con procura speciale e/o delega, sottoscritta per accettazione dagli interessati.

Il Presidente fornisce le risorse umane, le tecnologie, le risorse finanziarie e le competenze specialistiche per attuare e controllare efficacemente il Sistema di gestione.

In data 28 dicembre 2007, con decorrenza dal 1 gennaio 2008, Luca Serventi, all'epoca Presidente di ParmalInfanzia, conferisce l'incarico di RSPP a Dott. Alberto Germani.

Il Presidente, ha siglato con la Pro.Ges. Coop. Soc. a r.l. una convenzione per la consulenza sicurezza sul lavoro in data 23 marzo 2009. In tale accordo sono riportate le attività che la Pro.Ges. andrà a svolgere su mandato di ParmalInfanzia, che di seguito riepiloghiamo:

- Assunzione incarico RSPP;
- Riunione periodica del servizio;
- Predisposizione del DVR;
- Organizzazione die programmi formativi;
- Partecipazione ad incontri con istituzioni e/o committenti – appaltatori;

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 6 di 12
---	---	--

- Predisposizione di documenti specifici;
- Organizzazione accertamenti sanitari.

Data Ultimo DVR (05/10/2022 elaborato con procedure standard)

5. PROTOCOLLI SPECIFICI

5.1. Responsabilità in materia di sicurezza

Il Consiglio di Amministrazione ha assegnato i ruoli, i compiti e le responsabilità relativi alla Sicurezza in coerenza con il D. Lgs 81/2008.

5.2. Datore di Lavoro

Il Presidente, e Vice Presidente, assumono anche il ruolo di Datore di lavoro (DDL). Egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela e deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 16 del D. Lgs 81/2008.

In particolare, all'esito della valutazione, il Presidente o Vice Presidente elabora un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 16 e 18 del D. Lgs 81/2008, il Datore di lavoro deve inoltre:

- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- nominare il Medico Competente e consultare lo stesso per l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- designare i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL i nominativi degli RLS;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- indire una volta all'anno la Riunione Periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.3. Funzioni non delegabili

L'art. 17, del decreto sicurezza, sotto la rubrica "Obblighi del datore di lavoro non delegabili", sottolinea che il datore di lavoro deve porre in essere in prima persona:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'art. 28, ovvero l'elaborazione e la redazione del piano per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 7 di 12
---	---	--

Con particolare riferimento alla designazione del RSPP in capo al datore di lavoro, va detto che, mediante tale previsione, si è voluto sottolineare la necessità di creare con quest'ultimo un rapporto fiduciario diretto; diversamente, la designazione dei componenti del servizio può essere delegata a un dirigente dell'azienda, ma per evitare che l'ufficio del RSPP – chiamato di regola ad operare collegialmente - dipenda in parte dal datore di lavoro e in parte da un suo delegato, è stato deciso di mantenere il potere di nomina dei componenti detto organo in capo al solo datore di lavoro.

Sebbene la nomina del medico competente non rientri tra i compiti non delegabili da parte del datore di lavoro, lo stretto rapporto fiduciario che intercorre tra datore e medico – la valutazione dei rischi, ad esempio, viene effettuata, di regola, dal datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e il medico ne consiglia la nomina da parte del datore stesso.

5.4. Funzioni delegabili

L'unico modo per trasferire su altri una responsabilità conseguente alla violazione di norme penali in tema di lavoro è quello di trasferire loro, in via anticipata, i poteri di attuazione degli obblighi di legge contenuti nei precetti delle norme penali. Sebbene ciò in teoria possa prescindere da evidenze formali e avvenire anche solo sul piano dell'effettività delle mansioni svolte – ognualvolta all'esercizio di determinate mansioni si accompagni la titolarità dei poteri ad esse inerenti -, è ragionevole ritenere che per rendere certo e conoscibile questo trasferimento, precostituendo così un elemento di prova storico-documentale, occorre un atto di delega. Atto di delega che, pur rappresentando una condizione necessaria e sufficiente al trasferimento soggettivo della responsabilità penale, richiede, perché ciò possa avvenire, l'esistenza di determinati requisiti essenziali.

5.5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Entrando nello specifico, preme anzitutto osservare come il soggetto chiamato a svolgere la funzione di RSPP – il quale dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dall'art. 32 decreto sicurezza – non potrà in contemporanea svolgere il compito di delegato del datore di lavoro. Colui che svolge funzioni di RSPP opera infatti, in tema di sicurezza, a stretto contatto con il datore stesso - il rapporto tra RSPP e datore di lavoro si svolge secondo due direttive fondamentali: dipendenza e collaborazione, condividendo con quest'ultimo le funzioni non delegabili, essendo in concreto colui che, nell'ambito del primo livello sopra richiamato, ha le conoscenze tecniche necessarie per fare fronte ai compiti imposti in via esclusiva al datore di lavoro. Diversamente, ove si cumulassero sulla medesima persona entrambe le funzioni, verrebbe di fatto vanificata la distinzione tra funzioni non delegabili e funzioni delegabili.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 33 del Testo Unico 81/2008, provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo ditali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

5.6. Addetti al servizio di Prevenzione Incendi, Pronto Soccorso

Gli addetti vengono incaricati dal Datore di lavoro, su proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione.

Gli addetti vengono formati adeguatamente e sono dotati dei mezzi necessari allo svolgimento della loro mansione.

Tra i principali compiti attribuiti ai componenti del servizio si possono comprendere:

- contribuire alla sensibilizzazione ed informazione dei colleghi di lavoro;
- eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle disposizioni di esercizio, in particolare per quanto attiene quelle riguardanti la prevenzione incendi (costituendo esempio e stimolo per gli altri);
- per quanto riguarda la prevenzione incendi, controllare siano mantenute agibili le vie di esodo, verificare l'idoneo stoccaggio di eventuali prodotti infiammabili, ecc.;
- fare assistenza antincendio durante eventuali operazioni a rischio (esempio travaso di liquidi infiammabili), soprattutto durante eventuali lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne.
- provvedere alla manutenzione e controllo a vista delle attrezzature antincendio;
- provvedere ad un controllo assiduo della dotazione della cassetta di Pronto Soccorso e mantenerla rifornita.

5.7. Valutazione dei rischi

Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi” sono state effettuate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 81/08.

La valutazione e il relativo documento sono rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento contiene, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D. Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione dei rischi all’interno di Parmalinfanzia è stata effettuata mirando ad individuare i centri e le fonti di pericolo.

La procedura seguita per l’elaborazione della valutazione si è basata sulla raccolta delle informazioni sulle situazioni lavorative presenti negli ambienti di lavoro che possono comportare rischi per i lavoratori in relazione alle attività da loro svolte.

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 9 di 12
---	---	--

Al fine di effettuare la valutazione dei rischi è stato effettuato in azienda un sopralluogo dal servizio di prevenzione e protezione dai rischi congiuntamente al datore di lavoro.

5.8. Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Sulla base dalla gravità di ogni singolo rischio presente nell'attività lavorativa, individuate nel corso dell'attività di valutazione, vengono adottate, quando i risultati della valutazione lo richiedano, opportune misure di prevenzione e protezione, atte a ridurre la possibilità di accadimento e/o l'entità dei danni provocati dal verificarsi di un evento dannoso, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini richiesti dalla legislazione vigente.

Sarà, pertanto, necessario stabilire dei criteri di accettabilità che definiscano il livello di rischio al di sopra del quale sarà indispensabile intervenire con azioni di prevenzione e protezione.

A tal fine, si considera accettabile un rischio generato da una causa conforme ai vincoli di legge, laddove esistente, o agli standard della Normativa tecnica o, in mancanza di altri riferimenti, ai codici di buona tecnica.

La conformità ai termini di legge o alle Normative tecniche costituisce un obbligo inderogabile, al di là del quale si devono sempre e comunque intraprendere azioni tali da migliorare il livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

5.9. Formazione e competenza

ParmalInfanzia ha individuato e reso disponibili all'interno della propria organizzazione tutte le risorse, intese come risorse umane, finanziarie, tecnologiche, necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare in modo continuativo il proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro.

La competenza del personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto fornito dall'Azienda viene assicurata mediante la definizione dei requisiti minimi per ciascuna funzione in organigramma.

I lavoratori ricevono un'adeguata informazione: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi indicati nell'organigramma aziendale sulla sicurezza, sui rischi specifici cui è ciascun lavoratore esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La formazione viene effettuata in occasione dell'assunzione, nel caso in cui ci sia un cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche sui rischi specifici.

Viene effettuato l'addestramento dei lavoratori in riferimento all'utilizzo corretto e pratico dei DPI, alle corrette manovre e procedure adottate per la movimentazione manuale dei carichi, alle modalità di utilizzo e stoccaggio degli agenti chimici impiegati.

Viene effettuata la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5.10 Controlli e verifiche

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esegue, sulla base di un piano annuale, audit e controlli per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione.

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 10 di 12
---	---	---

Gli audit sono eseguiti per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle procedure in materia di sicurezza e prevenzione.

Il RSPP programma le verifiche ispettive; il programma ha un orizzonte di un anno ed è fatto in modo che, in tale lasso di tempo, tutte le aree aziendali vengano ispezionate almeno una volta.

La frequenza e il livello di approfondimento delle verifiche per i cantieri e le sedi operative, inizialmente pianificati in una volta all'anno, vengono rivisti annualmente e tali programmi vengono, in ogni caso, modificati quando sia necessario in funzione dell'importanza dei processi e delle aree da sottoporre a verifica e dei risultati delle verifiche precedenti, nonché in presenza di segnalazioni ricevute dai Servizi e/o di eventi infortunistici.

Al termine di ogni verifica, il responsabile redige e sottoscrive un rapporto conclusivo.

Il rapporto delle verifiche ispettive viene distribuito ai responsabili delle funzioni interessate dalle verifiche ispettive per gli adempimenti di competenza.

Tutti i documenti sono conservati in archivio, a cura del Responsabile SPP.

5.11. Comunicazione

È compito del RSPP definire e gestire il processo di comunicazione all'interno dell'organizzazione relativamente agli obiettivi e ai risultati delle attività di prevenzione.

La diffusione di tali informazioni, aiuta nel miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione e coinvolge direttamente il personale nel raggiungimento degli obiettivi.

I lavoratori sono coinvolti preventivamente in merito all'individuazione e valutazione dei rischi, nello sviluppo delle misure preventive e delle procedure, sono consultati in presenza di mutamenti che influenzano la sicurezza, in occasione di appositi incontri.

Sono informati sul nominativo del RSPP, del medico competente mediante apposite comunicazioni e attività di formazione e informazione. Attraverso l'attività di monitoraggio il RSPP verifica l'attuazione e comprensione delle procedure di controllo operativo e di esame delle problematiche inerenti la sicurezza mediante colloqui con il personale.

Le finalità sono:

- venire a conoscenza di problemi o situazioni migliorabili relativamente alla sicurezza sul lavoro;
- sensibilizzare il personale sulla prevenzione della salute propria e altrui;
- promuovere il contributo attivo dei lavoratori per migliorare la sicurezza.

5.12. Consultazione

All'interno dell'azienda il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolge tutti i compiti e le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 81/2008.

In particolare, accede ai luoghi di lavoro, è consultato nella definizione del piano di formazione, nell'elaborazione sulla documentazione dei rischi e partecipa, ove previsto, alla riunione periodica annuale.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) partecipa alla formazione prevista dall'art. 48 del D. Lgs. 81/2008.

5.13. Infortuni

Ogni infortunio deve essere gestito secondo le seguenti fasi:

- attivazione della procedura di primo soccorso;
- attivazione della procedura per l'analisi e la registrazione dell'evento.

Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione periodica degli infortuni in azienda e deve valutare i relativi indici al fine di indagare le cause di accadimento degli infortuni in azienda la fine di porre in essere misure atte alla riduzione degli stessi.

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 11 di 12
---	---	---

Deve inoltre verificare che la valutazione venga effettuata anche in occasione di infortuni o incidenti significativi.

In presenza di infortuni gravi od anomali il RSPP ed il Responsabile del Servizio, talvolta coinvolgendo il MC, analizzano le cause dell'evento e le azioni correttive per prevenirne il possibile ripetersi.

Gli infortuni vengono esaminati al momento dell'accadimento per la gestione, ed al momento del riesame del sistema per l'ulteriore analisi e verifica delle soluzioni adottate.

5.14. Riunione periodica di sicurezza

La riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 viene convocata annualmente, con convocazione scritta su cui è riportato l'ordine del giorno ovvero l'elenco degli argomenti che saranno trattati.

Saranno sempre trattati:

- l'esame del documento di valutazione dei rischi;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute;
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

I soggetti convocati sono:

- il datore di lavoro;
- il RSPP;
- il medico competente;
- il RLS

La riunione è indetta anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni di sicurezza.

Il RSPP funge da segretario della riunione e redige il verbale, che tiene a disposizione dei partecipanti.

5.15. Preparazione alle emergenze e risposta

In applicazione dell'art. 43 del D. Lgs. 81/2008 ParmalInfanzia ha definito le procedure da mettere in atto per fronteggiare situazioni di emergenza, compresi i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza ed ha provveduto alla designazione dei rispettivi addetti.

In ogni servizio nido è presente una squadra dedicata alla gestione delle emergenze composta da personale di ParmalInfanzia e personale afferente ai servizi di ausiliariato debitamente formato.

La Società ha individuato i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli effetti di eventi accidentali conseguenti a condizioni operative anomale che possano causare incidenti, infortuni o impatti sull'ambiente.

Nel Piano di Gestione delle Emergenze redatto in conformità alla legislazione vigente, è descritta l'organizzazione e le modalità di gestione delle emergenze, comprese incendio e primo soccorso.

In particolare sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare.

	Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	P.S. D Ed. 7 – 02/2024 Pagina 12 di 12
---	---	---

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

5.16. Gestione delle ditte esterne

La gestione delle ditte esterne è completamente affidata all'ufficio acquisti di Pro.Ges. in funzione del contratto di service amministrativo stipulato tra le parti. Per tale motivo ogni genere di adempimento è rimandato alla Pro.Ges. stessa.

5.17. Sorveglianza sanitaria

ParmalInfanzia adotta programmi e metodologie di lavoro per garantire che tutti i lavoratori esposti a rischi specifici siano sottoposti ad una adeguata sorveglianza sanitaria.

Vengono assicurate al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia; informandolo periodicamente sulla natura dei rischi, sull'organizzazione del lavoro, sulla programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

Sui dati relativi alle malattie professionali, sui provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza; informarlo preventivamente dell'assunzione o sul cambio di mansione dei lavoratori in modo da permettergli di eseguire la visita preventiva.

Il Medico Competente viene avvisato nel caso un lavoratore voglia sottoporsi a una visita su richiesta o vi sia una lavoratrice che abbia comunicato il suo stato di gravidanza.

Vengono adottate le misure di tutela del lavoratore previste dal D. Lgs. 81/2008 a seconda dei contenuti del giudizio di idoneità dello stesso.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati in materia di sicurezza sono relative al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico – operativo o di primo grado.

Oltre a quanto detto sopra l'Organismo di Vigilanza dovrà monitorare costantemente che l'assetto societario ed organizzativo non vari, nel qual caso dovrà farsi promotore dell'adeguamento della Società alle norme di legge previste per la presente parte speciale.